



**Tribunale Ordinario di Monza**  
**Sezione Lavoro**

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

La dr. Silvia Russo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22 novembre 2007, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa N. 1890/06 R.G. promossa da

**D'A. G.,**

**RICORRENTE**

**Contro**

**S. S.r.l.**

**CONVENUTA CONTUMACE**

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 19 ottobre 2006 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la S. S.r.l. deducendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima con mansioni di capo officina dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005 e di aver sottoscritto un contratto a progetto della durata di sei mesi, del quale peraltro eccepiva la illegittimità, solo in data 2 maggio 2005.

Precisava infatti di non essere mai stato addetto alla macchina a controllo numerico menzionata nel contratto a progetto e di non avere quindi effettuato le attività ivi menzionate, affidate invece ad altro dipendente della convenuta.

Evidenziava inoltre di non avere percepito, per il periodo non regolarizzato, la mensilità di aprile 2005 e, per il periodo di vigenza del contratto a progetto, le mensilità di settembre e ottobre 2005.

Infine, rilevava di avere diritto al pagamento di ulteriori somme a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, festività non godute, indennità sostitutiva ferie e TFR, secondo i conteggi meglio specificati nel ricorso e negli atti ad esso allegati.

Concludeva pertanto chiedendo al giudice di accertare la invalidità del contratto a progetto sottoscritto il 2.5.2005 e, per l'effetto, di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.11.2004 al 31.10.2005 con diritto all'inquadramento nel 5° livello previsto dal CCNL metalmeccanici, nonché di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 9.956,81 per i titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

La convenuta non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notificazione del ricorso e del relativo decreto, il Giudice ne dichiarava la contumacia.

Raccolte le deposizioni di due testi, all'udienza del 22 novembre 2007, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande sono fondate e meritano accoglimento.

In particolare, con riguardo al tipo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dalle dichiarazioni dei testi sentiti si evince che il ricorrente ha lavorato stabilmente, per tutto il periodo indicato in ricorso, alle dipendenze della convenuta in qualità di capo officina, come tale sottoposto alle direttive di M. M., marito della legale rappresentante della S. s.r.l. e titolare di fatto della stessa.

Più precisamente, può innanzitutto ritenersi provato, alla luce delle dichiarazioni del teste T., che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta nel mese di novembre 2004 e che da quel momento ha svolto le mansioni di capo officina dando indicazioni sul lavoro da svolgere sia al suddetto teste (dipendente regolarmente assunto dalla S. S.r.l.) sia ad altri operai presenti meno regolarmente.

Altrettanto certa è la circostanza che il d'A. non è mai stato addetto alla macchina taglia-lamiere a controllo numerico, il cui uso risulta invece indicato nel contratto a progetto stipulato tra le parti. Tale macchina richiedeva competenze specifiche e veniva quindi utilizzata esclusivamente dal T., che aveva seguito in azienda un corso di formazione tenuto da dipendenti della società che aveva venduto la macchina in questione alla convenuta (su questo punto assolutamente coincidenti sono risultate le dichiarazioni di entrambi i testi escussi).

Quanto infine all'orario di lavoro osservato dal ricorrente e alla dedotta effettuazione di ore di lavoro straordinario, si osserva che sia il teste T. sia il teste G. hanno riferito di avere regolarmente effettuato, assieme al ricorrente, numerose ore di lavoro straordinario, in sostanza confermando le indicazioni quantitative riportate nel ricorso.

A ciò deve aggiungersi che il legale rappresentante della convenuta non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, nonostante regolare notificazione del relativo invito, con ciò rafforzando la prospettazione dei fatti contenuta in ricorso e comunque confermata dai testi escussi.

Sulla base delle evidenziate risultanze istruttorie, può senz'altro dichiararsi la illegittimità del contratto a progetto stipulato tra le parti e la relativa conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69 del D. L.vo n. 276 del 2003. In questo senso depongono, infatti, sia la mancata realizzazione del progetto dedotto nel contratto sia l'impiego del lavoratore in epoca antecedente la stipulazione del contratto stesso con mansioni identiche a quelle successivamente svolte.

Accertato risulta anche il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive oggetto di domanda, poiché appare corretto l'inquadramento contrattuale proposto e il contratto collettivo considerato, che risulta applicato dalla stessa convenuta ai dipendenti regolarmente assunti. Sicuramente dovute sono, in particolare, le spettanze relative alle mensilità di aprile, settembre e ottobre 2005 e agli istituti contemplati nel CCNL per i metalmeccanici, livello 5°, che la convenuta non ha riconosciuto né versato al lavoratore.

Quanto ai conteggi delle suddette spettanze, si osserva in primo luogo che gli stessi non sono stati in alcun modo contestati e si evidenzia in ogni caso che risultano correttamente effettuati sulla base del CCNL sopra indicato.

Da ciò deriva che la S. S.r.l. deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 9.956,81, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, di cui euro 8215,52 a titolo di differenze retributive ed euro 1741,42 a titolo di TFR.

Le spese di lite sono liquidate in ragione della soccombenza e si determinano in complessivi euro 1600 (di cui euro 900 per onorari), oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando in contumacia del convenuto, così provvede:

Dichiara che tra il ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo 1.11.2004/31.10.2005.

Condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 9.956,81, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1600,00 oltre a I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, il 22 novembre 2007

Il Giudice

